



ISTITUTO COMPRENSIVO DI LONGI
Dei Comuni di Frazzanò, Galati Mamertino, Longi, Mirto e San Salvatore di Fitalia
Via Vittorio Veneto 98070 – LONGI (Me) Tel. 0941-485153
C.F. 84004830836; e- mail: meic847009@istruzione.it; meic847009@pec.istruzione.it; Cod. Mecc. meic847009

Longi 10/02/2020

Comunicato del D.S.

Giungono notizie a questo Ufficio che sui social media circolino voci su alunni che, causa ritardo, sarebbero stati rimandati a casa dall'insegnante presente in classe.

Si informa che la notizia è assolutamente falsa e diffamatoria e che nel nostro Istituto nessuno è mai stato messo alla porta.

Si precisa tuttavia che una comunità educante vive e prospera se tutti ne rispettano le regole. A tal proposito, in merito all'uso/abuso delle chat whatsapp o di altri social, si intende richiamare ciascuno (docenti, personale ATA, alunni e genitori) a quanto previsto dal Garante della Privacy, dal disciplinare della Pubblica Amministrazione, dal codice civile e penale e, non da ultimo, dal buon senso.

Con il rinnovo del contratto, sono state introdotte delle sanzioni per chi utilizza i social network e tutti i mezzi di comunicazione informatici per motivi che non rientrano nella sfera dell'istruzione, della formazione e dell'orientamento. Quindi tutti gli insegnanti che utilizzeranno Facebook o WhatsApp per interagire con studenti - per motivi che non riguardano la scuola - saranno sanzionati (art. 29 c. 2 a art.100 c.1 g del CCNL 16.18).

In merito alle chat di classe che invece nascono spontaneamente tra i ragazzi si rileva come le comunicazioni che vi vengono scambiate non possono essere in alcun modo controllate dalla scuola, né la scuola può esserne ritenuta responsabile.

Le famiglie e i docenti si faranno carico di spiegare agli alunni che una chat condivisa può diventare pubblica ed essere letta anche da chi non si trova iscritto alla chat. Dunque quanto scritto non ci appartiene più e non riusciamo più a controllarne la diffusione.

Inoltre se si utilizzano linguaggi non opportuni e irrispettosi o si postano immagini senza autorizzazione si possono avere conseguenze sul piano civile o penale.

Si coglie l'occasione per ricordare che i docenti, all'interno della scuola e nel rapporto con genitori ed alunni, rivestono il ruolo di Pubblico Ufficiale mentre il Personale ATA è "incaricato di pubblico servizio"; entrambe le categorie sono tenute al rispetto del Codice di comportamento dei pubblici dipendenti, pubblicato anche sul sito della nostra scuola.

La Cassazione, con sentenza n. 15367/2014 ha ribadito che la qualità di pubblico ufficiale per i docenti nell'esercizio delle proprie funzioni non è circoscritta alla tenuta delle lezioni, ma estesa "*alle connesse attività preparatorie, contestuali e successive, ivi compresi gli incontri dei genitori degli allievi*".

Il nostro Istituto è da sempre aperto al confronto e al dialogo con le famiglie, purché l'obiettivo comune sia quello del dettato costituzionale della scuola dello Stato e cioè la formazione culturale e l'educazione di cittadinanza degli studenti. Apertura al dialogo e al confronto non equivalgono a dire che l'Istituto resterà passivo davanti a comportamenti intimidatori e irrispettosi nei confronti

della professionalità e del ruolo istituzionale dei docenti e del personale tutto, visto che gli incaricati di pubblico servizio godono delle stesse tutele dei pubblici ufficiali. (art.336 codice penale).

All'uopo si riporta la previsione dell'art. 341-bis del codice penale: *“Chiunque, in luogo pubblico o aperto al pubblico e in presenza di più persone, offende l'onore ed il prestigio di un pubblico ufficiale mentre compie un atto d'ufficio ed a causa o nell'esercizio delle sue funzioni è punito con la reclusione fino a tre anni”*.

Con il dilagare dell'uso dei social network, in particolar modo di Facebook, quale piattaforma attraverso la quale l'utente può interagire con terzi soggetti comunicando pensieri, immagini o video, il legislatore ha previsto l'applicabilità del reato di cui all'articolo 595 c.p. anche al caso in cui esso sia commesso per via telematica o informatica. Il reato può verificarsi in due generali ipotesi: a) la prima è quella della pubblicazione su pagine personali, alle quali, per accedere, è necessario il consenso del titolare, ove si deve ritenere la comunicazione non potenzialmente diffusiva e pubblica, in quanto, attraverso Facebook si attua una conversazione virtuale privata con destinatari selezionati che hanno chiesto previamente al presunto offensore di poter accedere ai contenuti delle pagine dallo stesso gestite; b) la seconda è caratterizzata dalla pubblicazione di post, commenti o quant'altro su pagine nelle quali l'utente non sceglie direttamente i propri interlocutori. Inoltre la Suprema Corte ha affermato un principio di disarmante semplicità: *“offendere la reputazione di qualcuno attraverso un social network pur senza fare il suo nome può integrare gli estremi della diffamazione laddove il soggetto offeso sia identificabile da una cerchia più o meno ampia di persone”*.

Si ricorda pertanto che i contatti tra scuola e Famiglia dovranno aver luogo in modalità istituzionale: colloqui antimeridiani e pomeridiani già formalizzati, GLH, Consigli di Classe, quando prevedono l'intervento della componente genitori, sito internet della scuola e posta elettronica dell'Istituto. I docenti usufruiranno del diritto alla disconnessione come previsto dall'art. 22 del nuovo CCNL 16.18 quindi si pregano le Famiglie di attenersi ai canali di contatto sopra citati. Si ricorda ancora che, nel caso insorgano delle problematiche, i genitori saranno convocati dai docenti.

La scuola, in quanto comunità educante, acquista ancora più senso se i suoi componenti (docenti – genitori) si fanno carico di diritti/doveri condivisi e di un bagaglio valoriale da trasmettere ai propri figli/allievi sin dalla tenera età.

Sembra superfluo ricordare che tutti noi assolviamo al nostro compito di educatori, prima di tutto, con l'esempio di comportamenti corretti e rispettosi di ognuno.

Dunque si invita tutti ad evitare sterili polemiche e a concentrarsi su una reale e proficua collaborazione in funzione di un orizzonte di senso comune: il successo formativo degli alunni.

Il Dirigente Scolastico
Dott. Domenico Maiuri
Firma autografa omessa ai sensi
dell'art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993